

# **COMUNE DI BRESIMO**

## **REVISIONE ANNUALE DELLE SOCIETA' E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE ANNO 2021 D.LGS 19.08.2016 N.175 E S.M.**

**(Riconoscimento triennale aggiornabile annualmente entro il 31.12.2024, di cui all'art.18, co3 bis, LP 01.02.2005 n.1 e art.24 co 4 L.P. 29.12.2016 n.19 e ss.mm.ii. Costituisce aggiornamento e integrazione del documento, già adottato ai sensi dell'art. 24 D.Lgs n.175/2016 con deliberazione del consiglio comunale n. 31 di data 26.09.2017, oggetto della revisione di cui alla deliberazione n. 27 di data 27.12.2018, ora aggiornata alla situazione 31.12.2020 con la presente deliberazione.**

**Richiamato integralmente il contenuto della precedente deliberazione n. 31 di data 26.09.2017, oggetto della revisione di cui alla deliberazione n. 27 di data 27.12.2018 a cui risulta allegato:**

**“PREMESSE:**

*Il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo"), costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.).*

*L'ordinamento locale risulta adeguato alla normativa suddetta – a seguito dell'art. 7 l.p. 29 dicembre 2016, n. 19;*

*Ai sensi dell'art. 24 L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 – come modificato dal testé richiamato art. 7 l.p. n. 19/2016 cit.- gli Enti locali della Provincia autonoma di Trento non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e comunque diverse da quelle prescritte dall'art. 4 d.lgs. n. 175/2016 cit.;*

*Ai sensi dell'art. 24 co. 1 l.p. b. 27/2010 le condizioni di cui all'art. 4 co. 1 e 2 d.lgs. n. 175/2016 si intendono comunque rispettate qualora la partecipazione o la specifica attività da svolgere siano previste dalla normativa*

*Il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:*

- *per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:*
  - a) *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
  - b) *progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
  - c) *realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
  - d) *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
  - e) *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016” •*
- *allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4 co. 3)*
- *qualora la società abbia per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune*

*per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4 co. 7)*

*È fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Bresimo e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S. P;*

*Le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, co. 1, d.lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;*

*Per effetto dell'art. 7 co. 10 l.p. n. 19/2016, entro il 30 settembre 2017, il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute al 31 dicembre 2016, data di entrata in vigore della suddetta legge provinciale, individuando quelle che devono essere alienate;*

*Ai fini di cui sopra ed ai sensi dell'art. 18 co. 3 bis e 3 bis I l.p. 10 febbraio 2005, n. 1, applicabili agli Enti locali per effetto e nei termini stabiliti dall'art. 24 co. 4 l.p. n. 27/2010 cit., devono essere fatte oggetto di un piano di razionalizzazione le partecipazioni per le quali si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:*

- a) partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;
- b) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 250.000,00- Euro o in un'idonea misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della legge provinciale n. 27 del 2010.

*Le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;*

*Andranno valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;*

*Andrà infine tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;*

.....(omissis)

*Il Sindaco  
Dalla Torre Mara*

## **RICOGNIZIONE 2021** **(dati al 31.12.2020)**

Il quadro di insieme e la situazione fotografata al 31.12.2020 e di cui alla presente deliberazione risultano immutati rispetto alla situazione illustrata in occasione della precedente revisione del 2018 ad esclusione delle modifiche derivanti dalla intervenuta fusione per incorporazione di Trentino Network S.r.l. in Informatica Trentina Spa e avvio operativo di Trentino Digitale Spa, per cui si provveduto ad aggiornare le schede di conseguenza.

Preso atto di tali modifiche e in considerazione che ai sensi all'art.18, co3 bis, LP 01.02.2005 n.1 e art.24 co 4 L.P. 29.12.2016 n.19 e ss.mm.ii, gli enti locali della Provincia di Trento sono tenuti, con atto triennale aggiornabile entro il 31.12.di ogni anno alla cognizione delle proprie partecipazioni societarie, dirette ed indirette, e ad adottare un programma di razionalizzazione, soltanto qualora siano detentrici di partecipazioni in società che integrino i presupposti indicati nelle norme citate.

<b>Progre ssivo</b> <b>A</b>	<b>Codice fiscale società</b> <b>B</b>	<b>Denomina zione società</b> <b>C</b>	<b>Anno di costituz ione</b> <b>D</b>	<b>Sta to</b> <b>E</b>	<b>Anno di inizio della proce dura</b> <b>F</b>	<b>% Quota di partecipa zione</b> <b>G</b>	<b>Attività svolta</b> <b>H</b>	<b>Partecipa zione di controllo</b> <b>I</b>	<b>Soci età in hous e</b> <b>J</b>	<b>Quotat a (ai sensi del d.lgs. n. 175/2 016)</b> <b>K</b>	<b>Hold ing pura</b> <b>L</b>
Dir_1	0153355 0222	CONSORZI O DEI COMUNI TRENTINI SOC.COOP	1996	Atti va		0,54	Attività di consulenza, supporto organizzativo e rappresentanza dell'Ente	NO	SI	NO	NO

Dir_2	0099032 0228	TRENTINO DIGITALE S.P.A.	1983	Atti va		0,0013	Produzion e di servizi strumentali all'Ente in ambito informatico	NO	SI	NO	NO
Dir_3	0133749 0229	SOCIETA' IDROELETTRICA DEL MEDIO BARNES S.R.L.	1991	Atti va		50,01	Produzione energia idroelettrica	SI	NO	NO	NO
Dir_4	0189914 0220	AZIENDA PER IL TURISMO VAL DI NON	2004	Atti va		0,199	Promozione turistica ambito Val di Non	NO	NO	NO	NO

Progr essiv o  A	Codic e fiscale societ à  B	Denomi nazione società  C	Anno di costit uzion e  D	St at o  E	Anno di inizi o della proc edur a  F	Denomin azione società/o rganismo tramite  G	% Quota di partecipa zione società/o rganismo tramite  H	% Quota di partecip azione indiretta Amminis trazione  I	Attività svolta  J	Parteci pazion e di controll o  K	Soc ietà in hou se  L	Quot ata (ai sensi del d.lgs. n. 175/ 2016 )  M
Ind_1	00337 46022 4	CENTRO SERVIZI CONDIVI SI SOC. CONS.A R.L. IN LIQUIDA ZIONE	2015	Att iva		TRENTINO DIGITALE S.P.A.	12,50	0,000162 5	Servizi amministrativi, legale e di controllo interni a favore delle società consorziate	NO	SI	NO
						TRENTINO RISCOSSI ONI S.P.A. E TRENTINO TRASPORTI	12,50	0,00	Servizi amministrativi, legale e di controllo interni a favore delle società consorziate	NO	SI	NO

In ossequio a quanto riferito nelle premesse, con deliberazione n.ro 27 di data 28.09.2017 il Consiglio comunale di Bresimo approvava l'allegato A, documento oggetto di revisione e conferma di delibera consiliare n.ro 27 dd 27.12.2018, e che viene ora confermato nei contenuti e integrato con le schede aggiornate e con le presenti considerazioni.

La presente relazione verrà proposta all'approvazione dl consiglio comunale in data odierna

deliberazione in cui si conferma che per nessuna delle partecipazioni societarie attualmente detenute dal Comune di Bresimo, ricorrono le condizioni normative di cui al D.Lgs. 19/08/2016, n. 175, (L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 e ss.mm.ii) che ne impongano l'alienazione ovvero l'adozione di altre misure comunque previste dall'art. 20, comma 1 D.Lgs. 19/08/2016, n. 175.

Bresimo lì 28.12.2021

*Il Sindaco  
Giuliano Pozzatti*

originale – copia

## COMUNE DI BRESIMO

### Provincia di Trento

#### Verbale di deliberazione n. 25/2021 del Consiglio Comunale

Adunanza di prima convocazione - Seduta pubblica.

**Oggetto: Revisione delle partecipazioni societarie ai sensi del d.lgs. 19/8/2016, n. 175 e ai sensi all'art.18, co3 bis, LP 01.02.2005 n.1 e art.24 co 4 L.P. 29.12.2016 n.19.**

L'anno **duemilaventuno** addì **ventotto** del mese di **dicembre** alle ore **20.30**, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata in prima convocazione il consiglio comunale **in modalità streaming**

Sono:

POZZATTI GIULIANO  
BERTOLINI JENNI  
DALLA TORRE IVAN  
DALLA TORRE IVO  
DALLA TORRE LORIS  
FAURI MASSIMO  
SANDRI LUCA  
SANDRI PAOLO  
SANDRI DARIO ANGELO  
ARNOLDI CATIA  
DALLA TORRE MILENA  
GIANOTTI IVAN

presenti	Assenti giustificati	Assenti ingiustificati
X		
X		
X		
X		
	X	
X		
X		
X		
X		
X		
X		
X		

#### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario comunale che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 30.12.2021 pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.

Addì, 30.12.2021

*Il Segretario comunale  
Bonvicin dott. Paolo*

Assiste il Segretario comunale **dott. Bonvicin Paolo**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor **Pozzatti Giuliano**, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato

**OGGETTO: Revisione delle partecipazioni societarie ai sensi del d.lgs. 19/8/2016, n. 175 e ai sensi all'art.18, co3 bis, LP 01.02.2005 n.1 e art.24 co 4 L.P. 29.12.2016 n.19.**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che:

- con deliberazione n.ro 31 di data 26.09.2017 il Consiglio comunale di Bresimo procedeva alla revisione straordinaria della situazione dell'ente in esito alle partecipazioni determinando

*... di approvare la cognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Bresimo alla data del 31 dicembre 2016, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;*

l'esito della revisione straordinaria derivava dall'analisi della situazione tenuto conto delle vigenti disposizioni normative in materia ed in particolare:

- a) che ai sensi dell'art. 24 l.p. 27 dicembre 2010, n. 27 – come modificato dal testé richiamato art. 7 l.p. n. 19/2016 cit.- gli Enti locali della Provincia autonoma di Trento non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguitamento delle proprie finalità istituzionali e comunque diverse da quelle prescritte dall'art. 4 d.lgs. n. 175/2016 cit.;
- b) che, ai sensi dell'art. 24 co. 1 l.p. b. 27/2010 le condizioni di cui all'art. 4 co. 1 e 2 d.lgs. n. 175/2016 si intendono comunque rispettate qualora la partecipazione o la specifica attività da svolgere siano previste dalla normativa statale, regionale o provinciale;
- c) che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:
  - per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P. comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo.
  - allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4 co. 3)
  - qualora la società abbia per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4 co. 7).
- d) che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di BRESIMO e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S. P.
- e) le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno 1'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, co. 1, d.lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.
- f) che per effetto dell'art. 7 co. 10 l.p. n. 19/2016, entro il 30 settembre 2017, il Comune deve provvedere ad effettuare una cognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute al 31 dicembre 2016, data di entrata in vigore della suddetta legge provinciale, individuando quelle che devono essere alienate.

Rilevato che, nel 2018 con deliberazione n.ro 27 dd 27.12.2018 si procedeva alla revisione annuale delle partecipazioni societarie ai sensi del d.lgs. 19/8/2016, n. 175 in considerazione del fatto che, ai sensi all'art.18, co3 bis, LP 01.02.2005 n.1 e art.24 co 4 L.P. 29.12.2016 n.19 e ss.mm.ii, gli enti locali della Provincia di Trento sono tenuti, con atto triennale aggiornabile entro il 31.12. di ogni anno alla ricognizione delle proprie partecipazioni societarie, dirette ed indirette, e ad adottare un programma di razionalizzazione, soltanto qualora siano detentrici di partecipazioni in società che integrino i presupposti indicato nelle norme citate. L'allegato alla delibera n.ro 29/18, riprendeva il documento di cui alla delibera 27/2017 che comprende le singole schede per le società partecipate dall'Ente redatte sulla base dei modelli sopra citati – predisposti dalla Corte dei Conti per la revisione straordinaria effettuata nel 2017 - e con riferimento al testo del D.Lgs. 19/08/2016, n. 175 riferito agli articoli sopra evidenziati, l'indicazione analitica delle condizioni che devono essere soddisfatte per il mantenimento della partecipazione e il ricorrere o meno di dette condizioni per le società partecipate dal Comune di Bresimo. Successivamente alla revisione ordinaria del 2018 non si è ritenuto di dover procedere a nuova revisione permanendo immutate sia le condizioni che devono essere soddisfatte per il mantenimento della partecipazione e il ricorrere o meno di dette condizioni per le società partecipate dal Comune di Bresimo, sia gli assetti delle partecipate.

Rilevato che successivamente, la posizione del Comune di Bresimo in esito alle società partecipate, sino alla data del 31.12.2020 a cui fa riferimento la presente revisione, risulta mutata esclusivamente riguardo alla intervenuta fusione per incorporazione di Trentino Network Srl in Informatica Trentina Spa e avvio operativo di Trentino Digitale Spa, per cui si provveduto ad aggiornare le schede di conseguenza.

Rilevato ora che, ai sensi all'art.18, co3 bis, LP 01.02.2005 n.1 e art.24 co 4 L.P. 29.12.2016 n.19 e ss.mm.ii, gli enti locali della Provincia di Trento sono tenuti, con atto triennale aggiornabile entro il 31.12. di ogni anno alla ricognizione delle proprie partecipazioni societarie, dirette ed indirette, e ad adottare un programma di razionalizzazione, soltanto qualora siano detentrici di partecipazioni in società che integrino i presupposti indicato nelle norme citate.

Considerato che:

- l'allegato alla delibera fa riferimento a quanto verificato ed approvato con la delibera 31/2017 che comprende le singole schede per le società partecipate dall'Ente redatte sulla base dei modelli sopra citati – predisposti dalla Corte dei Conti per la revisione straordinaria effettuata nel 2017 - e con riferimento al testo del D.Lgs. 19/08/2016, n. 175 riferito agli articoli sopra evidenziati, l'indicazione analitica delle condizioni che devono essere soddisfatte per il mantenimento della partecipazione e il ricorrere o meno di dette condizioni per le società partecipate dal Comune di Bresimo.

- unitamente al documento citato sii approveranno le medesime schede aggiornate cui è acclusa una sintesi del bilancio degli ultimi anni e i dati necessari a soddisfare le disposizioni normative in materia per la successiva trasmissione al MEF e alla Corte dei Conti, per il medesimo periodo di riferimento;
- dall'analisi delle suddette schede non risultano partecipazioni societarie per le quali ricorrono le condizioni normative che impongano l'alienazione delle quote possedute dal Comune di Bresimo, talché dall'analisi del loro contenuto non emerge alcuna necessità di procedere in tal senso;

- dall'analisi della situazione societaria in essere non risulta neppure la configurabilità di situazioni che possano condurre alla loro fusione o soppressione necessaria, anche mediante messa in liquidazione o cessione delle società in partecipazione;

Visti i seguenti pareri:

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, come richiesto espresso ai sensi degli artt. 185 e 187 del CEL - Legge Regionale 03 Maggio 2018 n. 2, si esprime parere favorevole in ordine della regolarità tecnico-amministrativa dell'atto.

Parere reso dal Segretario Comunale

*Il Segretario comunale  
f.to Bonvicin Paolo*

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto e verificati gli aspetti contabili, formali e sostanziali, che ad essa inseriscono, ai sensi espresso ai sensi degli artt. 185 e 187 del CEL - Legge Regionale 03 Maggio 2018 n. 2, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'atto.

Parere reso dal Responsabile del Servizio Finanziario

*Il Responsabile del Servizio Finanziario f.f.  
f.to Bonvicin Paolo*

Visti:

- il D.Lgs. 19/8/2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” come modificato ed integrato dal D.Lgs. 16/06/2017, n. 100;
- la L.P. 27 dicembre 2010, n. 27;
- la L.P. 29 dicembre 2016, n. 19;
- la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie 21/7/2017, n. 19 “Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all’art. 24, D.Lgs. n. 175/2016”;
- il vigente Regolamento di Contabilità
- il CEL - Legge Regionale 03 Maggio 2018 n. 2.

Con voti favorevoli n. 11, contrari zero, astenuti zero, su n. 11 Consiglieri Comunali presenti, espressi in forma palese

## **DELIBERA**

1. di approvare l’Allegato 1 a - “Revisione annuale partecipazioni societarie 2021”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che fa propri, aggiornandoli e integrandoli i dati dell’Allegato A di cui alla delibera consiliare n. 31 di data 26.09.2017, nonché dell’allegato 1 alla delibera 27 del 27.12.2018, confermando che per nessuna delle partecipazioni societarie attualmente detenute dal Comune di CIS, ricorrono le condizioni normative di cui al D.Lgs. 19/08/2016, n. 175, (L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 e ss.mm.ii) che ne impongano l’alienazione ovvero l’adozione di altre misure comunque previste dall’art. 20, comma 1 D.Lgs. 19/08/2016, n. 175 così come trasfuso nella normativa provinciale testé citata;
2. di dare atto che si procederà ad integrare le schede allegate relative ai dati trasmessi dalle società in argomento, ove necessario, con i dati richiesti dalle autorità di controllo e vigilanza, entro i termini previsti per la trasmissione delle medesime.
3. Di dichiarare con separata votazione - favorevoli n. 11, contrari n. 0, astenuti n. 0 su n. 11 consiglieri comunali - ai sensi dell’art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 modificato dalla L.R. 8 agosto 2018, n. 6, il presente provvedimento immediatamente esecutivo.
4. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 31.07.1993 n. 13, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
  - opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’articolo 183, comma 5°, del CEL - Legge Regionale 03 Maggio 2018 N.2.
  - ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
  - ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi dell’art. 2, lett. B) della legge 06.12.1971 n. 1034.

**Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto**

IL SINDACO  
F.to Pozzatti Giuliano

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Bonvicin dott. Paolo

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia del presente verbale è in pubblicazione all'Albo Pretorio e all'Albo Informatico per **10** giorni consecutivi  
Dal 30.12.2021 al 09.01.2022.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Bonvicin dott. Paolo

---

### **ESTREMI DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

- **dopo il decimo giorno dall'inizio della sua pubblicazione** ai sensi dell'articolo 183, comma 3, del CEL - Legge Regionale 03 Maggio 2018 n. 2;
  
- ✓ **dichiarata immediatamente esecutiva** ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del CEL - Legge Regionale 03 Maggio 2018 n. 2;

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Bonvicin dott. Paolo

---

Copia conforme all'originale, in carta libera, uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Bonvicin dott. Paolo